

"GENOVA PARCHEGGI"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Genova Parcheggio- Società per Azioni" (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci.

1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha quale oggetto sociale:

1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;

2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;

3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabi-

lità;

4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";

5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;

6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;

7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;

8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;

9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;

10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;

	11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio	
	per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;	
	12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;	
	13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;	
	4.2 La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare, rispetto alle attività di cui sopra.	
	4.3 La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.	
	4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse	

di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

4.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.7 I servizi di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D.L. n. 138/2011, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o

dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 516.000= (cinquecentosedicimila virgola zero) ed è suddiviso in numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, (uno) cadauna.

6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3. Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale

	si consegua in via diretta o indiretta il risultato	
	del passaggio a terzi della proprietà o nuda pro-	
	prietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrut-	
	to, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, dirit-	
	ti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento del-	
	le Azioni").	
	9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2.,	
	i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasfe-	
	rimento delle Azioni - in esenzione dei vincoli previsti	
	nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni pre-	
	viste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la	
	previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti	
	Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad	
	altri enti pubblici o a società in house o in control-	
	lo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Ge-	
	nova o dagli altri soci pubblici.	
	9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei	
	confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effe-	
	ttuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscri-	
	zioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere veri-	
	ficato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della	
	normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservan-	
	za di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non	
	avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non	

	sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e de-	
	gli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le	
	azioni con effetto verso la società.	
	9.2. Prelazione.	
	9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3	
	che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle A-	
	zioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che	
	precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in	
	tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà	
	previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo	
	la procedura precisata all'articolo 9.2.2.	
	9.2.2. Procedura.	
	9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto	
	di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci	
	nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del	
	Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera	
	raccomandata	
	a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indi-	
	rizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azio-	
	ni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento fi-	
	nanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a	
	sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo	
	e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azio-	

	ni.	
	9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto	
	di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevi-	
	mento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo	
	9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata	
	a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza a-	
	gli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o all'Amministratore unico e al Presidente del Colle-	
	gio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata	
	incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azio-	
	ni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella	
	comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.	
	9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da	
	più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione	
	alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.	
	9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e	
	con le procedure di cui ai precedenti commi - il dirit-	
	to di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibi-	
	li, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3.,	
	purché a condizioni non differenti da quelle indicate	
	nella comunicazione di cui al precedente articolo	
	9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie	
	azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero	
	di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo,	
	esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni,	

deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normative vigente.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decor-

	rere dalla scadenza del termine di cui all'articolo	
	9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.	
	9.4. Recesso.	
	9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che	
	non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguar-	
	danti l'introduzione la rimozione o la modificazione di	
	vincoli alla circolazione delle azioni.	
	<u>TITOLO III</u>	
	ASSEMBLEA	
	<u>Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto</u>	
	10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi	
	di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede so-	
	ciale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Geno-	
	va.	
	10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposi-	
	zioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assem-	
	blea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di di-	
	mostrare la legittimazione a partecipare e a votare in	
	assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire	
	in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative	
	che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate	
	nell'avviso di convocazione.	
	10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento al-	
	l'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da	
	altra persona non amministratore, sindaco o dipendente del-	

la Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assem-

blea constatare il diritto di intervento e il diritto di

voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico

o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso

di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del

Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza

è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'ammini-

stratore presente più anziano d'età, oppure da altro in-

tervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a

maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segreta-

rio anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportu-

no, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effet-

tivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare

da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed e-

ventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando

l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verba-

le viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel

qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convoca-

	ta dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci al-	
	meno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea	
	contenente l'indicazione della data, ora, luogo di con-	
	vocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convoca-	
	zione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere	
	fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qua-	
	lora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni	
	dalla medesima.	
	12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non ri-	
	sultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum	
	stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse sta-	
	ta preventivamente fissata la data della seconda convoca-	
	zione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dal-	
	la prima con le stesse modalità previste dal preceden-	
	te articolo 12.1.	
	12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria	
	o straordinaria, è regolarmente costituita e può valida-	
	mente deliberare quando sia rappresentato l'intero capita-	
	le sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assem-	
	blea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Con-	
	siglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'or-	
	gano di controllo.	
	12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal-	
	l'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro	

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualevolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presiden-

te ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto socia-

le.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzati-

	va, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3	
	(tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secon-	
	do le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limi-	
	ti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche	
	riguardanti le società a partecipazione pubblica.	
	15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revo-	
	ca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazio-	
	ne da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico,	
	qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della	
	totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia	
	proprietario del 100% del capitale; (ii) nei restanti casi, i	
	soci Enti Pubblici nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c.,	
	un numero di amministratori proporzionale alla loro parteci-	
	pazione al capitale sociale.	
	15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci al-	
	l'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i	
	consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi del-	
	l'art. 2449 c.c.	
	15.4. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano	
	in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possede-	
	re i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonoo-	
	mia previsti dalla normativa vigente in materia.	
	15.5. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano	
	a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero	
	Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti	

di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli

altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli ammini-

stratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94.

Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o al-

tre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.6. Compiti dell'Organo Amministrativo

15.6.1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci

ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente Statuto

e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è

investito dei poteri per l'amministrazione della Società

e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti

che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungi-

mento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che

la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo re-

stando l'esercizio del controllo analogo congiunto da

parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità

di cui al presente statuto.

15.7. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio

di Amministrazione, la scelta degli amministratori da elegge-

re deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti

dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuati-

vo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.8. Gli amministratori non possono essere dipendenti del-

le amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualo-

ra siano dipendenti di una società controllante, in virtù

	del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto	
	salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso	
	delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa pre-	
	visti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relati-	
	vi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione	
	di questa disposizione non possono derivare aumenti della	
	spesa complessiva per i compensi degli amministratori.	
	<u>Articolo 16 - Deleghe</u>	
	16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra	
	i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può es-	
	sere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Pre-	
	sidente in caso di assenza o impedimento, senza ricono-	
	scimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione può delegare proprie attribuzioni a un solo am-	
	ministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di	
	Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove	
	preventivamente autorizzata dall'assemblea.	
	16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segreta-	
	rio che può non essere membro del Consiglio stesso;	
	delle deliberazioni viene redatto processo verbale da tra-	
	scriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario.	
	16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un diretto-	
	re generale determinandone competenze e poteri.	
	16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quel-	

li previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito

quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e

le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore uni-

co la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore, ma comunque di maggioranza. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.

21.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento)

	è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,	
	b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.	
	24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.	
	24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.	
	<u>Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale</u>	
	25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art.	
	30 lettera d).	
	25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:	
	a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;	

	b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;	
	c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);	
	d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;	
	e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;	

	f) il piano annuale degli acquisti.	
	25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.	
	25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.	
	<u>Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale</u>	
	<u>Aziendale</u>	
	26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.	

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno

	quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci	
	che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere	
	straordinario o strategico, un proprio parere a corredo	
	di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono al-	
	la base dell'operazione proposta.	
	28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto del-	
	le scadenze indicate dagli Articoli 26, 27, 28 e 29	
	del presente Statuto al fine di garantire all'azionista	
	Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi neces-	
	sari per l'approvazione dei documenti di programmazione e	
	consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs.	
	267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previ-	
	sti dalle disposizioni normative vigenti.	
	<u>Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione</u>	
	degli indirizzi e degli obiettivi strategici	
	29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi	
	Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministra-	
	tivo predispone una relazione finale sullo stato di attua-	
	zione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Ge-	
	nova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsunti-	
	vo della gestione.	
	<u>Articolo 30 - Controllo analogo</u>	
	30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il control-	
	lo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture	
	organizzative nelle seguenti forme e modalità:	

	a. mediante la maggioranza qualificata prevista dal-	
	l'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione,	
	della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei	
	soci;	
	b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della	
	relazione sullo stato di attuazione degli indiriz-	
	zi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27	
	c. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei	
	soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;	
	d. mediante la definizione unilaterale dei discipli-	
	nari di esecuzione dei servizi affidati di cui	
	all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline	
	di settore ed ai provvedimenti amministrativi adotta-	
	ti dagli enti affidanti. In particolare detti discipli-	
	nari dovranno contenere regole e strumenti che, unita-	
	mente alle disposizioni del presente statuto, assicuri-	
	no in concreto agli Enti soci un controllo ed una inte-	
	razione con le Società analoghi a quelli esercitati	
	sui propri servizi e strutture, capaci quindi di con-	
	trollare puntualmente e con immediatezza le scelte ge-	
	stionali e l'operatività della medesima Società.	
	30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo	
	il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai	
	Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire	
	l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connes-	

	si agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti in-	
	formative:	
	- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relati-	
	vo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo	
	Ente socio, al cui servizio la Società opera;	
	- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'As-	
	semblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in meri-	
	to a specifici argomenti da inserire all'ordine del	
	giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la tra-	
	smissione, almeno 15 giorni prima della convocazione	
	relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilan-	
	cio della società ai fini dell'esercizio del controllo da	
	parte di soci sullo stesso;	
	- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione	
	sul governo societario di cui all'art. 31	
	- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bi-	
	lancio corredato dalla Relazione sul governo societario,	
	dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Colle-	
	gio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la	
	revisione legale dei conti e dal verbale di approvazio-	
	ne dell'Assemblea.	
	30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le struttu-	
	re degli Enti soci preposte al controllo sull'attività	
	della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere infor-	
	mazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla	

medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

* conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

* controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

	* codici di condotta od etici propri od adesione a codici	
	di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina	
	dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti,	
	dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di le-	
	gittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	
	* programmi di responsabilità sociale dell'impresa in con-	
	formità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.	
	31.3. La relazione annuale sul governo societario da con-	
	to dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso	
	dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti in-	
	dicati nelle precedenti lettere.	
	31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrati-	
	vo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	<u>Articolo 32 - Scioglimento</u>	
	32.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi	
	tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce	
	le modalità della liquidazione e nomina uno o più li-	
	quidatori, determinandone i poteri ed i compensi.	
	<u>Articolo 33 - Foro competente</u>	
	33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia	
	tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione	
	del presente Statuto è quello di Genova.	